



ESENTE IMPOSTA DI REGISTRO EX ART. 82 C. 3 D.LGS 117/2017 E SUCC. MOD. E INTEGR.

ESENTE IMPOSTA DI BOLLO EX ART. 82 C. 5 D.LGS 117/2017 E SUCC. MOD. E INTEGR.

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 10/11/2022 ore 19,00 SU PIATTAFORMA ZOOM

In data dieci novembre 2022 alle ore 19.00 si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria dell'APS L'HELIANTHUS per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Discussione e approvazione delle modifiche statutarie necessarie per l'adesione al nuovo Registro Nazionale delle Associazioni -RUNTS-
- 2) OMISSIS

La Presidente dell'Associazione ricorda che a norma dell'art. 12 dello Statuto sociale l'Assemblea elegge per ogni riunione un presidente e un segretario verbalizzante. L'Assemblea con votazione unanime elegge a presidente dell'odierna riunione la signora Roberta Clon e a segretaria verbalizzante la signora Sonia Pesce. Le due persone incaricate accettano. La presidente constata che:

- A norma dell'art 14 dello Statuto la presidente della riunione e la segretaria verbalizzante sono presenti nella medesima sede (loc. Crogole 57 a San Dorligo della Valle - sede dell'Associazione)
- Sono presenti 20 soci dislocati in diversi posti audio-video collegati da piattaforma Zoom e per ognuno di queste dislocazioni viene predisposto un foglio presenze;
- La piattaforma Zoom consente di rispettare tutti i requisiti stabiliti dall'art. 14 dello Statuto per le riunioni a distanza;
- A norma dell'art. 16 dello Statuto l'Assemblea, in seconda convocazione, è correttamente costituita qualunque sia il numero di soci presenti;
- L'Assemblea è quindi regolarmente costituita e atta a deliberare sui punti posti all'ordine del giorno

Compiuto l'accertamento di cui sopra, la presidente prende la parola per esporre i punti all'ordine del giorno.

Punto 1) dell'ordine del giorno: la presidente dichiara che la convocazione odierna si è resa necessaria per effettuare alcune modifiche allo Statuto per poter essere iscritti al RUNTS (registro unico nazionale del terzo settore). La presidente dà quindi lettura dei rilievi mossi dal

L'Helianthus



Servizio Politiche del Terzo Settore della Regione Friuli Venezia Giulia che riguardano l'art. 23, l'art. 24 e l'art. 17 dello Statuto sociale.

La presidente spiega all'assemblea che gli articoli 17, 23 e 24 sono stati opportunamente modificati come da indicazione ricevuta e dà lettura del nuovo testo.

La presidente informa l'assemblea che unitamente alle modifiche richieste dal Servizio Politiche del Terzo Settore della Regione Friuli Venezia Giulia, si sono effettuate altre modifiche e integrazioni: all'art 1) (indicando il Consiglio Direttivo come organo atto a deliberare sul trasferimento della sede nell'ambito della regione Friuli Venezia Giulia); all'art. 2) aggiungendo a quelle già presenti in Statuto, le attività di cui alle lettere k, r, s e u dell'articolo 5 del D.lgs 117/2017 (attività di interesse generale).

Elencati e discussi i punti si procede a votazione.

L'Assemblea approva all'unanimità tutte le modifiche proposte.

Punto 2) OMISSIS

Non essendoci altri punti da discutere e/o deliberare, l'Assemblea si conclude alle ore 19.45, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale

La presidente
Roberta Clon

Associazione L'Helianthus APS
Località Crogole, 57
34018 S. Dorligo della Valle (TS)
C.F.: 90162530324

la segretaria verbalizzante
Sonia Pesce

AGENZIA DELLE ENTRATE
REGISTRATO A MONFALCONE IL 17 NOV. 2022
AL N. 702 SERIE 3 ATTI PRIVATI N.A.
LIQUIDATI Euro // ESENTE ART. 82 DLG 117/18

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO (*)
Alessandro ANTONI
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Lidio Bonifacio Latessa



l'Helianthus

Allegato A)

L'HELIANTHUS ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Statuto

1) Costituzione

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore" o "CTS") l'Associazione di Promozione Sociale (associazione non riconosciuta) ed Ente del Terzo Settore, denominata "L'Helianthus Associazione di Promozione Sociale" siglabile "L'Helianthus APS", la denominazione ne costituisce peculiare segno distintivo e quindi verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l'Associazione intenderà adottare.

L'Associazione non ha fini di lucro.

L'Associazione ha sede in località Crogole n. 57 nel comune di San Dorligo della Valle (Trieste). Il trasferimento della sede nell'ambito della Regione Friuli Venezia Giulia può avvenire con delibera del Consiglio Direttivo mentre il trasferimento della sede fuori Regione Friuli Venezia Giulia o all'estero deve avvenire con assemblea degli Associati e sono sufficienti le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria. Il trasferimento della sede non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso comune. Ogni variazione della sede sociale dovrà essere comunicata agli uffici competenti.

L'Associazione svolge la sua attività prevalentemente nel territorio della Regione Friuli Venezia-Giulia ma con la possibilità di operare anche in altre Regioni e all'Estero.

L'Associazione potrà partecipare ad altre Associazioni aventi scopi analoghi, nonché ad Enti con scopi sociali ed umanitari in linea con i propri scopi e finalità.

2) Scopi e finalità

L'Associazione ispirandosi a finalità solidaristiche, civiche e di utilità sociale opera nel rispetto dei valori riconosciuti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e del Fanciullo e dalla Costituzione Italiana. L'Associazione è apartitica e apolitica, e persegue fini di solidarietà sociale, umana, civile, culturale e di elevazione spirituale.

Scopo dell'Associazione è sostenere le famiglie nella loro missione educativa ed è a carattere prevalentemente volontario. In particolare l'Associazione intende contribuire allo sviluppo di una migliore consapevolezza ed espressione culturale nei giovani, attraverso l'acquisizione di competenze sociali, civiche e culturali in senso ampio.

L'Associazione opera in via esclusiva o prevalente nei seguenti settori, di cui alle lettere d), i), k), l), r), s), u), v) e w) dell'articolo 5 del DLGS 117/2017 e s.m.i., e intende svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, attraverso l'apporto prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- a. (lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e succ. mod., nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;

- b. (lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- c. (lettera k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso
- d. (lettera l) formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- e. (lettera r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- f. (lettera s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della Legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- g. (lettera u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo
- h. (lettera v) promozione della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.
- i. (lettera w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi, cui all'Art. 27 della L. 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'Art. 1, comma 266, della L. 24 dicembre 2007, n. 244.

L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi scopi intende impegnarsi in particolare con:

- a) percorsi di accoglienza sociale e di cultura generale per contrastare il disagio giovanile e la povertà relazionale ed educativa, anche delle persone migranti o richiedenti asilo;
- b) formazione di genitori, giovani, insegnanti, educatori, formatori e professionisti delle diverse aree sociale, psicologica, educativa e sanitaria; educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa e turistico-religiosa;
- c) attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- d) percorsi per contrastare l'insuccesso e la dispersione scolastica; formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- e) promuovere la risoluzione dei conflitti adolescenziali in ambito scolastico, familiare e comunitario con particolare attenzione al contrasto di ogni forma di bullismo; promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza, della difesa non armata, della difesa del creato, dell'agricoltura sostenibile;
- f) promuovere e tutelare i diritti umani, civili, sociali e politici, nonché i diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, anche alimentare, incluse le banche del tempo di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,

L'associazione si propone di sviluppare anche le seguenti attività di supporto al raggiungimento degli scopi associativi:

- a) consentire la piena espressione della libertà educativa delle famiglie;
- b) supportare i ragazzi con difficoltà scolastiche e le loro famiglie;
- c) sostenere le esperienze di educazione parentale (home schooling, scuola parentale, centri estivi);
- d) istituire un centro di aggregazione giovanile;
- e) implementare la pratica e la cultura musicale/teatrale;
- f) organizzare conferenze, tavole rotonde ed incontri formativi, anche con il supporto di professionisti esterni, su temi di cultura generale e sulle tematiche scientifiche e socio-psico-pedagogiche legate all'educazione, alla didattica e ai bisogni educativi speciali;
- g) raccogliere dati statistici, scientifici e di altra natura per documentare le attività e i risultati ottenuti;
- h) pubblicare i risultati raggiunti;
- i) promuovere e organizzare azioni per la tutela di minori, donne, parità di genere e pari opportunità;
- j) promuovere e organizzare azioni volte alla realizzazione di comunicazioni efficaci per la parità nei settori della famiglia, della comunità, della cultura e delle culture;
- k) promuovere la lettura e il prestito bibliotecario, anche aprendo al territorio la fruibilità del proprio patrimonio librario;
- l) sviluppare ed educare, in special modo nelle giovani generazioni, i talenti manuali e le conoscenze della tradizione artigianale ed agricola del territorio.

L'Associazione, inoltre, potrà:

- Esercitare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti. Potrà raccogliere fondi anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico;
- Esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- Compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare ed immobiliare utili per il raggiungimento degli scopi sociali;
- Utilizzare competenze esterne per il perseguimento dei propri scopi;
- Assumere o concedere fidejussioni e garanzie di ogni tipo, a favore proprio o di terzi;
- Erogare premi e borse lavoro per le e i partecipanti alle attività organizzate dall'Associazione;
- Richiedere finanziamenti, accettare sponsorizzazioni e liberalità, ricorrere ad abbinamenti pubblicitari per il sostegno delle finalità statutarie e per la copertura dei costi di realizzazione.

L'Associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale, previa delibera assembleare ordinaria.

Per il perseguimento delle suddette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario, libero e gratuito dei propri soci.

Soltanto se necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale statutariamente previste e al perseguimento delle finalità associative, l'Associazione potrà, inoltre, assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri soci. In ogni caso il numero dei lavoratori non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero di volontari o al cinque per cento del numero dei soci

3) Carattere solidaristico

L'Associazione è indipendente, neutrale e autonoma.

È fatto divieto di distribuzione diretta o indiretta di avanzi di gestione in favore degli Associati: tutti gli utili e le risorse residue, comunque pervenute o prodotte, debbono essere impiegate nel perseguimento del fine non lucrativo solidaristico istituzionale.

4) Soci

Il numero dei Soci è illimitato, ma in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono chiedere di associarsi tutte le persone fisiche che intendano impegnarsi per il raggiungimento delle finalità e degli scopi dell'Associazione, nonché le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendono collaborare al loro raggiungimento. Possono essere ammessi come associati anche altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividano le finalità della stessa e che partecipino alle attività di associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di Promozione Sociale.

Non è ammessa la costituzione del vincolo associativo a tempo determinato.

Tutti i soci hanno uguali diritti e uguali doveri.

I soci hanno l'obbligo di osservare lo statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'associazione e di corrispondere le quote associative.

Non è ammessa la trasferibilità delle quote e dei relativi diritti.

5) Domanda di Ammissione

Per l'ammissione a socio è richiesto il deposito di domanda scritta, da rivolgere al Consiglio Direttivo, firmata dall'interessato o, se minorenne, da almeno uno dei genitori o di chi ne fa le veci.

La domanda dovrà contenere, oltre ai dati anagrafici, al codice fiscale e all'indirizzo di residenza/sede, anche in alternativa:

- un indirizzo di posta elettronica;
- un numero di recapito telefonico.

Posta elettronica o telefono, anche in alternativa, saranno i canali preferenziali per le comunicazioni dall'associazione al singolo socio, per ogni necessità istituzionale.

L'autorizzazione a dette forme di comunicazione deve essere accettata e sottoscritta specificatamente dal richiedente già all'atto della presentazione della domanda di associazione.

Al Consiglio Direttivo viene demandato l'accoglimento della domanda di associazione previa valutazione, senza alcuna forma di discriminazione, entro quindici giorni dal colloquio finalizzato a presentare la realtà associativa ed i suoi valori e a valutarne la coerenza con le finalità e le disponibilità del richiedente. La delibera di ammissione deve essere comunicata alla persona interessata e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro dei soci. Qualora il Consiglio

Direttivo non accolga una richiesta, entro sessanta giorni deve motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarlo all'interessato. Qualora la domanda di ammissione non sia stata accettata dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea che, se non appositamente convocata, deliberi sulle domande non accolte, in occasione della sua successiva convocazione.

6) Diritti ed Obblighi dei soci

Gli associati si dividono in:

- Soci Fondatori
- Soci Ordinari

Sono Soci fondatori coloro che hanno dato vita all'Associazione, sottoscrivendone l'Atto Costitutivo e lo Statuto. Sono Soci ordinari coloro che, in possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto, hanno visto la propria domanda di ammissione accolta dal Consiglio Direttivo. Tutti i soci hanno diritto di voto e solo i soci maggiorenni sono eleggibili alle cariche sociali. Hanno inoltre diritto di:

- a. Eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi.
- b. Ricevere, all'atto dell'ammissione, la tessera sociale di validità annuale, anno solare.
- c. Ricevere informazione circa le attività dell'Associazione, controllarne l'andamento e partecipare in modo attivo alla vita associativa.
- d. Usufruire dei servizi comuni dell'Associazione.
- e. Concorrere all'elaborazione e approvare il programma di attività.
- f. Esaminare i libri sociali (art. 27 statuto).

I soci hanno l'obbligo di:

- Corrispondere la quota associativa annuale nell'entità e nei termini stabiliti, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea;
- Rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni prese dagli organi sociali;
- Svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci, fin dal momento della loro iscrizione nel libro dei soci, compreso il diritto di partecipare all'Assemblea e al diritto di voto; possono farsi rappresentare da altro socio purché munito di delega scritta. In nessun caso un socio può ricevere più di tre deleghe.

I soci minorenni possono essere rappresentati in assemblea da uno dei due genitori o dal tutore legale. I soci minorenni non possono partecipare all'elettorato passivo.

7) Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per morte, dimissioni, esclusione.

La perdita della qualifica di Associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione, sia all'esterno per designazione o delega.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto Associativo limitatamente ad un socio, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

8) Dimissioni

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate in alternativa con le seguenti modalità:

1. con lettera raccomandata A.R.;
2. mediante messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Associazione;
3. con dichiarazione scritta consegnata a mani al Presidente o ad un membro del Consiglio Direttivo.

9) Esclusione

Il socio può essere escluso per:

1. espressioni o comportamenti che rechino danni all'immagine dell'associazione;
2. comportamento contrastante con le finalità e/o le attività dell'Associazione;
3. danni materiali non prontamente risarciti alle attrezzature dell'Associazione;

L'espulsione viene deliberata dal Consiglio Direttivo sentito il diretto interessato.

Il provvedimento si ha per immediatamente comunicato in caso vi sia delibera emessa in presenza dell'interessato; in caso di assenza del socio espulso, la comunicazione del provvedimento seguirà la forma e le modalità della raccomandata A.R. all'indirizzo dichiarato all'atto dell'iscrizione, o tramite PEC.

Al socio destinatario di delibera di esclusione sono offerti i seguenti mezzi di impugnazione della stessa:

1. In prima necessaria istanza potrà chiedere la revoca del provvedimento allo stesso Consiglio Direttivo, a mezzo raccomandata A.R. o a mezzo PEC, entro il termine di trenta giorni dal giorno della conoscibilità formale del provvedimento;
2. Nell'ipotesi di conferma del rigetto dell'istanza di revoca o, comunque, se il Consiglio Direttivo non si esprimesse entro trenta giorni dal deposito della richiesta di revoca, sarà possibile presentare ricorso in appello all'Assemblea ordinaria mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. L'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Il provvedimento di esclusione, confermato anche dall'Assemblea ordinaria, comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione, sia all'esterno per designazione o delega.

10) Morosità

Il canone sociale nonché ogni altra somma dovuta per la partecipazione all'Associazione dovrà essere corrisposto dal Socio all'Associazione entro il termine del 31 gennaio di ciascun anno, ovvero, per le prime iscrizioni, entro quindici giorni dalla conoscibilità dell'accettazione della domanda di associazione.

11) Organi sociali

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Vice Presidente

- Tesoriere
- Organo di Controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del CTS;
- Organo di Revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del CTS.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Gli Organi restano in carica per tre esercizi finanziari e scadono alla data di convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio del loro mandato. I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Inoltre, i membri del consiglio direttivo hanno diritto ai rimborsi previsti per le spese vive che risultino documentate e preventivamente autorizzate dalla Tesoreria e ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

12) Assemblea

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione ed è convocata dal Presidente dell'Associazione a seguito di delibera del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro il trenta aprile per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario consuntivo.

L'Assemblea può essere altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea può essere convocata dal Presidente con delibera del Consiglio Direttivo anche fuori dalla sede sociale, purché all'interno della provincia in cui ha sede l'associazione. Il luogo viene scelto dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea elegge un Presidente della riunione, con il compito di gestire l'eventuale votazione, far seguire l'ordine del giorno e regolare e/o moderare gli interventi, nonché un Segretario per la redazione del verbale di assemblea.

13) Convocazione dell'Assemblea

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione mediante invio di messaggio di posta elettronica o a mezzo telefono attraverso un messaggio sms o attraverso altre piattaforme come Whatsapp o Telegram, etc, se espressamente autorizzato nella richiesta di iscrizione, o con invio di raccomandata all'indirizzo indicato nella domanda di ammissione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

14) Diritto di voto in Assemblea

Possono intervenire in Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci.

I soci assenti potranno farsi rappresentare da un altro socio rilasciandogli delega scritta (con il massimo di tre deleghe per socio).

A ciascun socio (o socio rappresentato mediante delega) spetta un singolo voto.

Il socio minorenni viene rappresentato in assemblea da uno dei due genitori o dal tutore o da chi ne fa le veci.

Le votazioni avvengono di norma per alzata di mano; possono effettuarsi a scrutinio segreto le votazioni per l'elezione degli organi sociali, purché tale modalità venga richiesta dalla maggioranza dei soci presenti fisicamente o per delega all'Assemblea.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e conservato nella sede dell'Associazione.

È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, qualunque sia l'argomento da trattare, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura dell'associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

15) Assemblea –competenze inderogabili

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- Nomina e revoca i componenti degli Organi Associativi, e se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Nomina e revoca le componenti dell'Organo di controllo (Probiviri) e dell'Organo di Revisione;
- Approva il rendiconto economico annuale, consuntivo e preventivo entro il trenta aprile di ogni anno;
- Delibera sulle proposte del Consiglio Direttivo in merito alla determinazione delle quote associative annuali;
- Delibera sulla responsabilità delle o dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- Approva i Regolamenti interni;
- Delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- Delibera sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- Delibera sulla scelta delle attività di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

16) Assemblea – quorum costitutivi e deliberativi

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della

metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Le delibere sono adottate con la maggioranza dei voti espressi dai soci presenti oltre alle eventuali deleghe con i limiti di cui sopra. Tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno 24 ore.

L'Assemblea straordinaria, anche se indetta per modifiche statutarie, in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Le delibere sono adottate con la maggioranza dei voti espressi dai soci presenti oltre alle eventuali deleghe con i limiti di cui sopra. Tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno 24 ore.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

17) Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'associazione e persegue gli obiettivi istituzionali dell'Associazione.

Viene eletto dall'Assemblea ordinaria e dura in carica per tre esercizi finanziari.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 membri, compreso il Presidente, eletti dall'assemblea tra i soci maggiorenni, fino ad un massimo di 7 membri. La totalità degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate tra i propri associati dalle APS associate. Il numero dei componenti il Consiglio Direttivo potrà variare ad ogni rinnovo di cariche (ogni tre esercizi finanziari). Il Presidente uscente farà presente all'Assemblea riunitasi per il rinnovo delle cariche la necessità di aumentare o meno il numero dei consiglieri.

All'interno del Consiglio Direttivo sarà nominato un vice Presidente e un Tesoriere. Vice Presidente e Tesoriere potranno assumere anche l'incarico di Segretario.

I Consiglieri che perdano la qualità di Socio decadono automaticamente dal Consiglio. Nel caso di cessazione di un Consigliere per qualsiasi motivo, il Consiglio Direttivo provvederà alla sua sostituzione con il primo dei non eletti.

Il Consigliere subentrante dura in carica fino alla successiva Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del Consigliere cessato. Il nuovo Consigliere eletto dura in carica per lo stesso periodo degli altri Consiglieri. Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio si considera decaduto e occorre far luogo alla rielezione integrale.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente almeno due volte l'anno, ed ogni qualvolta se ne presenti la necessità, con almeno cinque giorni di preavviso. Il Consiglio Direttivo può anche essere convocato, su richiesta scritta e motivata, di almeno due dei suoi membri. È altresì facoltà del Consiglio di conferire deleghe particolari ad uno o più dei suoi membri.

Le riunioni sono valide se risulta presente la maggioranza dei componenti in carica. Le riunioni convocate con urgenza con un preavviso inferiore ai cinque giorni sono valide solo se sono presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo.

È possibile tenere le riunioni del Consiglio Direttivo, qualunque sia l'argomento da trattare, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente del Consiglio Direttivo di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura dell'associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

18) Consiglio Direttivo - Competenze

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- Eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- Formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee guida approvate dall'Assemblea;
- Provvedere alla nomina, al suo interno, di Presidente, Vice Presidente e Tesoriere;
- Elaborare il programma annuale delle attività dell'Associazione da sottoporre al parere ed all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- Amministrare il patrimonio sociale;
- Curare il perseguimento degli scopi statutari e salvaguardare l'interesse dei soci e dell'Associazione nei confronti di enti pubblici e privati e più in generale nei confronti di terzi;
- Operare quale garante dell'Associazione nel rispetto del presente Statuto;
- Proporre i Regolamenti interni;
- Curare l'annotazione dei nuovi aderenti nel Libro dei soci;
- Verificare il regolare versamento da parte dei soci della quota associativa;
- Ratificare eventuali decisioni urgenti assunte dal Presidente;
- Predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
- Convocare l'Assemblea e presentare annualmente alla stessa i bilanci preventivi e consuntivi e una relazione dell'attività svolta;
- Deliberare, a seguito di colloquio e votazione a maggioranza semplice, sull'ammissibilità di ogni richiesta di adesione all'Associazione. Il colloquio è volto a presentare la realtà associativa ed i suoi valori e a valutarne la coerenza con le finalità e le disponibilità del richiedente;
- Indicare i criteri di determinazione della quota di iscrizione;

- Stabilire i criteri di riconoscimento delle spese rimborsabili sostenute nell'interesse dell'Associazione;
- Deliberare sull'esclusione di un socio;
- Deliberare sul ricorso di un socio escluso;
- Convocare l'Assemblea ordinaria in caso di ricorso per mancata ammissione di una richiesta di adesione all'Associazione (art. 5 Statuto) o in caso di appello di un socio escluso (art. 9 Statuto);
- Provvedere all'accettazione di donazioni e lasciti;
- Deliberare sul trasferimento della sede nell'ambito della Regione Friuli Venezia Giulia;
- Deliberare in merito al reperimento del personale utile per lo svolgimento delle attività associative;
- Deliberare sulla possibilità di avvalersi di competenze professionali anche esterne all'Associazione;
- Provvedere al mantenimento dei contatti istituzionali;
- Formulare le opportune richieste di contributi alla Comunità Europea, a Stato, Regione, Provincia, Enti Locali e quanti altri possano sostenere le finalità dell'Associazione;
- Proporre all'Assemblea dei soci eventuali modifiche da apportare allo Statuto.

19) Presidente – Vice Presidente - Tesoriere

Presidente

Il Presidente, eletto dall'Assemblea ordinaria, ha la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. Dura in carica tre annualità.

Egli coordina ed organizza tutte le attività proprie dell'Associazione conformi allo scopo perseguito.

In caso di impedimento o di assenza del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Nei casi di urgenza il Presidente, può esercitare tutti i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione successivamente convocata.

Vice Presidente.

Anche questa carica è assegnata su nomina del Consiglio Direttivo. Sostituisce il Presidente nel caso in cui questo sia assente o impossibilitato ad espletare le sue funzioni.

Nell'adempimento dell'incarico svolge tutti i compiti propri del Presidente, inclusa la rappresentanza dell'Associazione.

In caso di dimissioni del Presidente, spetta al Vice Presidente convocare entro trenta giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Tesoriere.

Si occupa della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione, in particolare per quanto concerne l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili.

Cura la redazione dei bilanci, consuntivo e preventivo, sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo.

Di concerto con il Presidente o di chi ne fa le veci, opera con banche e uffici postali, può firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso, eseguire qualsiasi operazione inerente alle mansioni affidategli.

20) Organo di Controllo

L'Organo di controllo, composto da tre membri, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge (art. 30 del Codice del Terzo Settore).

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 c. 2, del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 8 giugno 2001 n. 231 qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione Legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

21) Revisione Legale dei conti

Qualora siano superati i limiti previsti dall'art. 31 D.LGS 117/2017 e s.m.i. dev'essere nominato un Collegio dei revisori dei conti, in numero di due, le cui attribuzioni sono quelle dettate dalla medesima norma, con funzioni di verifica della contabilità e del bilancio.

La durata dell'incarico è di due esercizi, sino all'approvazione del bilancio.

22) Assistente Pastorale

a) L'Associazione "L'Helianthus" può essere sostenuta da un Assistente Pastorale, che ha compito di animarla spiritualmente e di garantirne il rapporto con il Vescovo e le sue linee pastorali.

b) L'Assistente Pastorale è nominato dall'Ordinario ed è scelto fra i Presbiteri Secolari o Regolari o tra i Diaconi (transeunti o permanenti) che operano nella Diocesi. Dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

c) L'Assistente Pastorale non ha responsabilità nel governo dell'Associazione, può essere socio e quindi partecipa alle riunioni dell'Assemblea. Nel caso non sia tra gli iscritti dell'Associazione, in funzione del suo ruolo con le medesime condizioni e modalità e senza diritto di voto, può partecipare anche senza essere espressamente convocato sia all'Assemblea Ordinaria sia Straordinaria e alle riunioni del Consiglio Direttivo. In ogni caso non può assumere incarichi.

23) Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai canoni sociali, dalle quote di prima iscrizione e dai corrispettivi per i servizi istituzionali eventualmente versati dai soci, da eventuali contributi e liberalità di privati o enti pubblici e dai beni, mobili ed immobili, pervenuti a qualsiasi titolo all'associazione stessa, nonché da ogni altra entrata o contributo che concorra ad incrementare l'attivo sociale, anche derivante da ogni tipo di attività che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno, di volta in volta, realizzare per il conseguimento degli scopi istituzionali, ammesse ai sensi del

24) Divieto di distribuzione degli utili

Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

25) Risorse economiche

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse quali:

- a. Quote e contributi delle associate e degli associati;
- b. Eredità, donazioni, legati;
- c. Contributi dello Stato, di enti locali, di enti e istituzioni pubbliche, anche finalizzate al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- d. Contributi dell'Unione Europea e di organismi convenzionati;
- e. Proventi delle cessioni di beni e servizi alle associate, agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento di obiettivi istituzionali;
- f. Erogazioni liberali delle associate, degli associati o di terzi;
- g. Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- h. Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'Associazione di Promozione Sociale;
- i. Entrate derivanti da attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

L'adesione all'Associazione comporta il versamento di una quota annuale. I soci possono versare ulteriori contributi e disporre legati o lasciti.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento della quota associativa annuale, e sono comunque a fondo perduto, non ripetibili né rivalutabili; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

26) Bilancio di esercizio

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Esso è predisposto dall'organo amministrativo (Consiglio Direttivo), viene approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo.

27) Libri

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- Libro delle associate e degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- Registro delle volontarie e dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

I soci hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta scritta e motivata all'Organo direttivo, che provvederà a mettere a disposizione i libri entro 15 giorni dalla richiesta e potranno essere consultati solamente presso la sede sociale.

28) Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs 117/2017.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

29) Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratrici e lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero di volontari o al 5% del numero dei soci.

30) Regolamenti interni

Per quanto non previsto dal presente Statuto, possono essere redatti Regolamenti interni a cura del Consiglio Direttivo, previa ratifica dell'Assemblea generale dei soci.

31) Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze previste dall'articolo 17) comma 3 del presente Statuto.

L'Assemblea, con la stessa maggioranza prevista per lo scioglimento, nomina il liquidatore, determinandone i poteri anche per quanto riguarda la destinazione dei fondi residuati.

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo verrà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

32) Statuto – efficacia, interpretazione e controversie

L'Associazione di Promozione Sociale è disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo Statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività organizzativa stessa.

Lo Statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi del Codice Civile.

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Trieste

33) Disposizioni transitorie e finali

Fino all'operatività del Registro Unico nazionale del Terzo Settore, continuano ad applicarsi per l'Associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro Regionale delle APS. Il requisito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'Associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo Settore, attraverso la sua iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà "**L'HELIANTHUS ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS)**".

L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo di "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Fino all'istituzione del RUNTS, l'acronimo di "APS" o l'indicazione "associazione di promozione sociale" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta ad uno dei registri, regionali o provinciali, previsti dalla Legge 383 del 2000. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

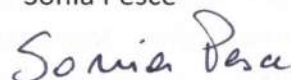
La Presidente
Roberta Clon



Crogle (San Dorligo della Valle) 10 novembre 2022

Associazione L'Helianthus APS
Località Crogle, 57
34018 S. Dorligo della Valle (TS)
C.F.: 90162530324

La Segretaria
Sonia Pesce



IL DIRETTORE DELL'UFFICIO (*)
Alessandro ANZANI

(*) Firma so delega del Direttore Provinciale Lidio Bonifacio Latessa

